

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XCIII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Statizzazione delle scuole elementari per ciechi. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato. (2281-B)	821
PRESIDENTE . . . . .	821, 822
RAVERA CAMILLA, <i>Relatore</i> . . . . .	821
BERTOLA . . . . .	822
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore MENGHI: Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2822) . . . . .	822
PRESIDENTE . . . . .	822, 823
GOTELLI ANGELA, <i>Relatore</i> . . . . .	822
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (520-114)	823
PRESIDENTE . . . . .	823, 825, 826, 827, 828
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	824, 825, 826, 827
SEGNI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	824
	825, 826, 827
LOZZA . . . . .	824, 825, 826
BIANCHINI LAURA . . . . .	824
RESCIGNO . . . . .	825
PARENTE . . . . .	825, 826
D'AMBROSIO . . . . .	825
BERTOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	826
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	828

La seduta comincia alle 9,30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Statizzazione delle scuole elementari per ciechi. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2281-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi ».

Il disegno di legge ritorna al nostro esame, essendo stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato. A tali modifiche la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Ravera Camilla, relatore, ha facoltà di riferire.

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Il Senato ha apportato al disegno di legge, già approvato dalla Camera, delle modificazioni lievissime, e cioè ha aggiunto, nella tabella in cui vengono elencati gli istituti dei ciechi da statizzare, due istituti: uno di Genova, l'istituto regionale per ciechi « David Chiossone », e l'altro di Padova, l'istituto per ciechi « Configliachi ».

Bisogna notare che di questi due istituti avevano già parlato nella nostra Commissione l'onorevole Franceschini, per l'istituto di Padova, e l'onorevole Natta, per l'istituto di Genova. La nostra Commissione aveva, però, ritenuto di approvare la legge senza modifiche

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

rispetto al testo ministeriale, per non provocare ulteriori ritardi.

Poiché il Senato ha apportato queste modifiche, penso che la Commissione le vorrà senz'altro approvare.

BERTOLA. Ricordo alla Commissione che noi abbiamo già approvato un ordine del giorno per la inclusione dell'istituto « Configliachi ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche.

La tabella, nel testo da noi approvato, suonava in questi termini:

*Tabella degli Istituti per ciechi presso i quali vengono istituite scuole elementari governative per ciechi.*

- Istituto serafico per ciechi, Assisi.
- Istituto per ciechi, Cagliari.
- Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II », Firenze.
- Istituto per ciechi, Lecce.
- Istituto per ciechi, Milano.
- Istituto per ciechi, Palermo.
- Istituto per ciechi, Reggio Emilia.
- Scuola di metodo per ciechi « A Romagnoli », Roma.
- Istituto per ciechi, Torino.
- Istituto per ciechi « D. Martuscelli », Napoli (1).
- Istituto per ciechi « P. Colosimo », Napoli (1).

Il Senato l'ha così modificata:

*Tabella degli Istituti per ciechi presso i quali vengono istituite scuole elementari governative per ciechi.*

- Istituto serafico per ciechi, Assisi.
- Istituto per ciechi, Cagliari.
- Istituto nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II », Firenze.
- Istituto regionale per ciechi « David Chiossone », Genova.
- Istituto per ciechi, Lecce.
- Istituto per ciechi, Milano.
- Istituto per ciechi « Configliachi », Padova.
- Istituto per ciechi, Palermo.
- Istituto per ciechi, Reggio Emilia.

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.

Scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli », Roma.

Istituto per ciechi, Torino.

Istituto per ciechi « D. Martuscelli », Napoli (1).

Istituto per ciechi « P. Colosimo », Napoli (1).

Pongo in votazione la tabella nel testo del Senato.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione della proposta di legge del senatore Menghi: Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Menghi: « Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra ».

La proposta di legge è già stata approvata dalla VI Commissione permanente del Senato. Il parere, richiesto alla V Commissione, non è pervenuto nonostante siano scaduti i termini di tempo regolamentari.

La onorevole Gotelli Angela, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GOTELLI ANGELA, *Relatore*. La proposta di legge del senatore Menghi prevede norme cautelative a salvaguardia dei ragazzi contro le deflagrazioni di ordigni di guerra; incidenti che, come tutti sanno, sono tristemente all'ordine del giorno. Può sembrare un po' strano che si adottino ora delle precauzioni, quando questa dolorosa realtà dura da tanti anni. Ma via via che la guerra si allontana, minore è l'istintiva cautela e, quindi, un provvedimento che cerca di mettere in guardia almeno i ragazzi che possono essere raggiunti dalla scuola — molti bambini, infatti, non vanno ancora a scuola, e proprio essi, purtroppo, sono più spesso vittime di questi disastri — è pur sempre un buon provvedimento.

Anzitutto, la proposta di legge dispone che nella scuola sia fatta una propaganda che valga a mettere in guardia i bambini e i ragazzi

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

da questi pericoli. Anche gli adulti debbono rendersi parte diligente per avvertire il sindaco o le altre autorità affinché provvedano alla rimozione degli ordigni ancora inesplosi.

Si tratta, pertanto, di norme veramente opportune.

Non c'è alcun aggravio per lo Stato, perché le eventuali spese rientrano in quelle ordinarie del Ministero della pubblica istruzione, per quanto riguarda la propaganda nelle scuole, e del Ministero della difesa, per la parte più generale.

Non vedo, quindi, alcuna difficoltà per l'approvazione della proposta di legge, che se non sarà un toccasana, servirà comunque ad evitare qualche disastro.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

È fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro della pubblica istruzione disporrà che i Provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.

(È approvato).

## ART. 2.

Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne dà immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorità di pubblica sicurezza più vicina o, in mancanza, al Sindaco, è passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.

(È approvato).

## ART. 3.

Le autorità che hanno avuto notizia della presenza nella loro giurisdizione territoriale di esplosivi sono tenute ad avvertire senza indugio gli uffici preposti alla rimozione ed intanto

ad usare tutte le precauzioni (cartelli, piantonamenti, ecc.) affinché da nessuno siano toccati.

(È approvato).

## ART. 4.

Tutti i Comuni d'Italia affiggeranno, più volte all'anno, manifesti con grafici forniti dal Ministero della difesa, nei quali metteranno in guardia i cittadini sul pericolo cui vanno incontro coloro che per diletto o per speculazione tentino di rimuovere gli ordigni esplosivi anzi detti, indicando anche le pene sancite dalla legge.

(È approvato).

## ART. 5.

La presente legge avrà la durata di cinque anni ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo. (520-114).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo ».

Avevamo in una precedente seduta discusso ed approvato alcune modifiche ai primi tre articoli del decreto legislativo.

Passiamo all'articolo 4 che, nel testo del decreto, suona in questi termini:

« L'insegnamento nei corsi della Scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che — data la necessità di combattere la disoccupazione intellettuale — non abbiano altra occupazione retribuita.

Nel caso di scuole organizzate da enti, associazioni o privati, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Il servizio è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Il compenso mensile agli insegnanti è ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio iniziale — e dell'indennità di carovita — del grado 12°, o del grado 11° per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2.

Il compenso è dovuto per i soli mesi di effettivo insegnamento ».

L'onorevole Titomanlio Vittoria propone il seguente emendamento sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo stesso:

« L'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita. L'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

L'insegnante prescelto deve essere compreso nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza ».

TITOMANLIO VITTORIA. La novità è rappresentata soltanto dal terzo comma, poiché i due precedenti non fanno che ripetere sostanzialmente i commi del testo originale. Essa consiste in questo, che l'insegnante prescelto deve essere compreso nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza. Mi pare che potremmo essere tutti d'accordo su questo emendamento, tanto più che già si opera in questo senso in quanto è stato riconosciuto necessario, dal Ministero, che l'insegnante, prescelto dagli enti d'accordo con il provveditore agli studi, sia inserito nella graduatoria provinciale per garanzia dei provveditori stessi, altrimenti gli enti, avendo facoltà di scegliere, potrebbero eventualmente prendere elementi non messi in graduatoria.

SEGNÌ, *Ministro della pubblica istruzione*. La formula dell'emendamento non mi pare chiara, poiché sembra intendere che l'insegnante, avendo avuto l'incarico, debba poi essere compreso nella graduatoria, mentre mi pare che il concetto sia l'inverso, che, cioè, l'insegnante debba essere prescelto tra i compresi nella graduatoria.

TITOMANLIO VITTORIA. Se il concetto è accettato, si tratta di trovare la formula più adatta.

LOZZA. Ho davanti a me una ordinanza ministeriale in data 1° agosto 1952 su questa materia, nella quale, all'articolo 8, è data regolamentazione alla questione trattata dalla onorevole Titomanlio e proprio nel modo proposto nel suo emendamento. Pertanto, se si vuole accettare l'emendamento, noi non abbiamo nulla in contrario. Però, dato che la circolare ministeriale, basandosi sulla vecchia legge, già aveva potuto disporre in questo senso, mi pare quasi inutile apportare questa modifica.

TITOMANLIO VITTORIA. Faccio rilevare che io ho presentato l'emendamento un anno e mezzo fa, in sede di Commissione di ratifica, quando non era stata ancora emanata l'ordinanza.

BIANCHINI LAURA. L'esperienza mi ha messo davanti alcuni casi, veramente poco numerosi, ma di cui mi sembra si debba tener conto.

Le norme per la costituzione delle graduatorie di incarico e supplenza vengono stabilite con una circolare. I termini sono fissati normalmente alla fine di giugno. Ora vi sono degli insegnanti i quali, per matrimonio avvenuto durante il periodo delle vacanze, o per spostamento della famiglia, si trasferiscono da una provincia all'altra; può darsi, quindi, che abbiano presentato i documenti in una provincia e che poi vadano ad abitare in un'altra. Io non chiedo che coloro i quali non sono in regola con la domanda vengano inclusi nelle graduatorie di incarico e supplenza. Però, togliere ad essi anche la possibilità di avere un incarico così modesto come quello dell'insegnamento nelle scuole popolari, mi sembra che sia un voler gravare troppo la mano su situazioni che a volte sono veramente difficili. Fissare per norma di legge che nessuno, che non sia già contemplato nella graduatoria, possa ottenere un incarico, mi pare effettivamente eccessivo. Non sono molti i casi di questo genere, ripeto; però, nella mia provincia — quella di Brescia — ne sono capitati già tre o quattro; e a questi insegnanti io ho dovuto dire: « Non c'è niente da fare ». Ma sono situazioni che non mi sembra corretto ignorare. In questo modo, persone le quali hanno presentato la domanda in un Provveditorato e poi, per ragioni di forza maggiore, si sono trasferite in un'altra provincia, vengono a trovarsi completamente sprovviste di incarichi e supplenze. Che sia giusto lasciare impregiudicata la questione

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

per gli incarichi e le supplenze, io non discuto; né sarebbe questo il momento di parlarne. Ma, di fronte ai casi di forza maggiore, togliere anche la possibilità di un incarico in un corso popolare, fissare per legge una norma di questo genere, mi pare eccessivo. Io penso che si debba lasciare un certo margine di discrezionalità di fronte a questi casi.

LOZZA. La circolare, pur essendo precisa, lascia appunto questo margine e viene, quindi, incontro alle esigenze espresse dalla onorevole Bianchini.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo con l'onorevole Bianchini per quanto riguarda i casi eccezionali. Ma il fatto è che qualche volta non si è andati incontro semplicemente a dei casi particolari, ma si è addirittura abusato in questo senso, senza che vi fossero dei motivi ragionevoli. D'altra parte, può accadere che una persona esclusa dalla graduatoria per aver ommesso di presentare i documenti venga scelta dall'Ente, mentre un'altra che ha più diritto ad ottenere questo insegnamento perché si trova nelle condizioni richieste, ne venga esclusa.

RESCIGNO. Si potrebbe dire: « in una qualsiasi graduatoria provinciale ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dobbiamo riconoscere che non è possibile accettare altro che il principio della graduatoria provinciale, poiché non possiamo andare a scegliere gli incaricati di questi corsi tra i compresi nella graduatoria, non solo della provincia in cui avvengono i corsi, ma anche di altre province: questo porterebbe ad una assurda disuguaglianza di trattamento. Il concetto della graduatoria è stato sempre utilizzato fin dalla prima ordinanza e si è sempre fatta una graduatoria in base alle domande. I casi pietosi sono stati sempre tenuti presenti e hanno dato luogo a qualche strappo alla norma. Con la legge si vogliono impedire questi strappi che possono dar luogo ai maggiori arbitri, perché accanto a un caso veramente pietoso a cui è giusto venire incontro, ve ne sono dieci niente affatto pietosi, col venire incontro ai quali si compie una ingiustizia.

Io non vedo la formula con cui si possano contemplare questi casi eccezionali senza che si crei un grave pericolo. Se la Commissione la suggerisce, sarò ben lieto di accettarla.

PARENTE. Non si può disconoscere che quanto ha affermato la onorevole Bianchini è una realtà, non soltanto per la provincia di Brescia, ma per moltissime province. D'altra parte, il ministro ha osservato che qualunque spostamento creerebbe una situazione incre-

sciosa nella graduatoria della provincia. Si potrebbe, però, esaminare la questione sotto un altro aspetto; si potrebbe, cioè, dire che, partecipando al concorso, l'insegnante acquisisce il titolo ad essere graduato, ad essere considerato nella assegnazione di un posto nella scuola popolare. In altre parole, si potrebbe, indipendentemente dalla valutazione dei titoli particolari, considerare acquisito il diritto ad essere incluso in una graduatoria. Ad evitare che, in caso di spostamenti, nella nuova provincia si determinino situazioni non facilmente risolvibili, si potrebbe disporre che, in caso di trasferimento, l'insegnante si aggiunge nella graduatoria, senza valutazione dei titoli particolari; ma esso non può nella graduatoria essere posto prima dell'ultimo graduato. Si salvaguarderebbe così il diritto di coloro i quali, pur avendo fatto la domanda in tempo ed essendo stati graduati in una provincia, andando via da lì, perderebbero ogni possibilità di avere un incarico in un'altra sede.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Titomanlio potrebbe essere così corretto:

« L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale d. incarico e supplenza ».

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Titomanlio con la modifica ora letta.

(È approvato).

Vi è, quindi, un articolo 4-bis, nuovo, proposto dall'onorevole D'Ambrosio:

« L'incarico della direzione dei Centri di lettura è affidato dal provveditore agli studi ad insegnanti proposti dal direttore didattico ».

D'AMBROSIO. Per semplificare la legge, ritiro tutti gli emendamenti che avevo precedentemente presentato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 5 che nel testo del decreto suona in questi termini:

« Ciascun corso della Scuola popolare ha normalmente la durata di cinque mesi, con l'orario da 10 a 15 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di dieci e più di venticinque.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Ove siano accertate irregolarità di insegnamento o scarsa frequenza degli alunni, il provveditore può adottare opportune misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso ».

La onorevole Titomanlio propone di sostituirlo con il seguente:

« Ciascun corso della scuola popolare ha la durata minima di 5 mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e più di 30.

Ove siano accertate irregolarità o inefficienza del corso il provveditore può adottare opportune misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso ».

TITOMANLIO VITTORIA. Nel primo comma chiedo un aumento di ore per dare la possibilità di svolgere per intero il programma.

Nel secondo comma, poi, propongo che gli alunni affidati ad un solo insegnante, di regola, non siano meno di dieci e più di trenta, mentre il decreto stabiliva: « non possono di regola essere meno di dieci e più di venticinque ».

LOZZA. Valga quanto dirò per tutti gli emendamenti.

Secondo me, le modifiche che apportiamo ora, invece di migliorare la legge, la peggiorano. Basta esaminare la circolare ministeriale per vedere quanti miglioramenti si possono fare in base alla legge stessa. Ora, con l'emendamento Titomanlio, noi perdiamo di vista la funzione dei corsi. Magari potessimo fare molte ore di lezione! Sarebbe a tutto vantaggio della cultura. Ma dobbiamo tener conto della particolare natura di questi corsi, di dove essi si svolgono, delle condizioni di chi lavora. Io non vorrei che chiedessimo troppo e finissimo col pretendere cose che poi non possono essere realizzate. Allora è meglio lasciare la situazione quale è: almeno questo poco può essere messo in pratica.

TITOMANLIO VITTORIA. Ho chiesto l'aumento delle ore per i corsi di tipo C che si svolgono con il concorso di vari professori e nei quali è impossibile completare il programma perché nel periodo di cinque mesi non si riesce a trattare tutti gli argomenti. Bisogna anche tener conto dell'elemento adulto, che rende più difficile la lezione impartita dal

professore, mentre è diverso anche il modo di acquisire le nozioni impartite.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Se nel primo comma dell'emendamento si dicesse: « ha normalmente la durata », si consentirebbe una certa elasticità nelle disposizioni esecutive. Pertanto, quella discrezionalità che l'onorevole Lozza vuole riservare alla amministrazione sarebbe assicurata con questa formula, la quale permetterebbe in qualche caso di superare, senza eccessive difficoltà formali, l'ostacolo che poteva essere posto dalla formula precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della onorevole Titomanlio con la modifica proposta dall'onorevole ministro, di aggiungere cioè al primo comma dell'emendamento, dopo le parole: « Ciascun corso della scuola popolare ha », l'altra: « normalmente ».

(È approvato).

L'onorevole Parente ha presentato il seguente articolo 5-bis:

« In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, può chiedere di essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione di titoli e dopo l'ultimo concorrente già graduato ».

PARENTE. L'emendamento, in sostanza, non fa che tradurre in formula legislativa quanto ho già detto, e mi pare che possiamo essere tutti d'accordo su di esso.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione*. Questa disposizione può essere utile nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al numero dei posti disponibili. Effettivamente, in qualche provincia può accadere; inoltre, anche se la graduatoria è completa, vi possono essere delle rinunzie, in caso di trasferimento presso altro Provveditorato. Così si viene incontro ai casi esposti dalla onorevole Bianchini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Parente di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

BERTOLA, *Relatore*. Questo articolo non dovrebbe essere il 5-bis, ma il 4-bis.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si intende accolta la proposta dell'onorevole Bertola.

(Così rimane stabilito).

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Passiamo all'articolo 6, che nel testo del decreto suona in questi termini:

« Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di cui alla lettera c) uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori.

Nelle località nelle quali siano istituiti i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 il riconoscimento del grado di cultura previsto dall'articolo 192 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si ottiene esclusivamente mediante gli esami finali dei corsi della scuola popolare ».

L'onorevole Parente ha presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere al primo comma dopo le parole: e per i corsi, e prima delle parole: di cui alla lettera c), le altre: di aggiornamento culturale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 7 non sono state proposte modifiche.

L'articolo 8 nel testo del decreto suona in questi termini:

« I corsi della Scuola popolare sono soggetti alla vigilanza delle autorità scolastiche governative, che esercitano rispetto ad essi tutte le attribuzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore ».

La onorevole Titomanlio Vittoria, propone di aggiungere il seguente secondo comma:

« Al personale preposto alla vigilanza dei corsi e delle iniziative, di cui all'articolo 2, sono concessi premi speciali ».

TITOMANLIO VITTORIA. La Direzione generale del Ministero si trova già in questo ordine di idee, in quanto ha concesso di propria iniziativa dei premi di incoraggiamento a coloro che hanno prestato la loro opera nello svolgimento delle iniziative stesse. Rinunzio, quindi, all'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 9, che nel testo del decreto suona in questi termini:

« Ai locali e ai servizi per il funzionamento dei corsi della Scuola popolare prev-

vede il Comune ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico sulla istruzione elementare.

Il provveditore agli studi può autorizzare l'uso dei locali delle scuole elementari anche per i corsi di scuola popolare organizzati da enti, associazioni e privati qualora questi non possano provvedervi ».

La onorevole Titomanlio propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il provveditore agli studi autorizza l'uso dei locali delle scuole elementari anche per i Centri di lettura e per i corsi di scuole popolari organizzati da enti e associazioni, qualora questi non possano provvedervi ».

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.*

Questo emendamento mi pare di una estrema gravità. Può darsi che i locali non siano neppure sufficienti per i corsi popolari organizzati dal provveditore, e con questa norma si costringerebbe il provveditore a dare i locali agli enti. Chiederei di sospendere la discussione per poter esaminare meglio questo punto.

TITOMANLIO VITTORIA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Agli articoli 10 e 11 non sono stati proposti emendamenti.

Vi è un articolo 11-bis, nuovo, proposto dalla onorevole Titomanlio, del seguente tenore:

« Il Ministro della pubblica istruzione potrà istituire i corsi della Scuola popolare, d'accordo col Ministro del lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiori ai 5 mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri ».

TITOMANLIO VITTORIA. Insisto su questo emendamento perché trovo giusto che il personale insegnante, che si dedica ai corsi di qualifica professionale, venga a beneficiare di questo riconoscimento del provveditore agli studi; tanto più che gli alunni dei corsi di qualifica professionale sono sottoposti ad un esame finale, per cui vi è anche la possibilità di rendersi conto della portata dell'insegnamento stesso. D'altra parte, in questo modo avremo la garanzia che la cultura generale, invece di essere impartita da elementi non idonei, come è avvenuto in qualche caso, sarà impartita da elementi veramente preparati all'insegnamento.

SEGNI, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono favorevole all'emendamento.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Titomanlio.

(È approvato).

Nessuna modifica è stata presentata all'articolo 12 ed ultimo del decreto legislativo.

L'articolo unico del disegno di legge in esame risulta, pertanto, del seguente tenore:

Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2. — È aggiunta la seguente lettera d):

« d) accrescere la cultura del popolo mediante l'istituzione di centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi presso le scuole governative o presso enti, associazioni o privati, i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato può concorrere nella spesa.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 4. — I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« L'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi, a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera c) dell'articolo 2, nelle scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita. L'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di incarico e supplenza.

Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi.

L'insegnante deve essere prescelto tra quelli compresi nella graduatoria provinciale di incarico e supplenza ».

Art. 4-bis (nuovo). — « In caso di trasferimento presso altro Provveditorato, l'interessato, prima della sua assunzione in sede, può chiedere d'essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente già graduato ».

Art. 5. — È sostituito dal seguente:

« Ciascun corso della scuola popolare ha normalmente la durata minima di 5 mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e più di 30.

Ove siano accertate irregolarità o inefficienza del corso il provveditore può adottare misure che, nei casi più gravi, possono giungere fino alla chiusura del corso ».

Art. 6. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di aggiornamento culturale, di cui alla lettera c), uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori ».

Art. 11-bis (nuovo). — « Il Ministro della pubblica istruzione potrà istituire i corsi della scuola popolare, d'accordo col Ministro del lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non inferiori ai 5 mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli allievi ovvero di integrare, con la preparazione intellettuale di questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri ».

Constando di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo » (520-114):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).



## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

« Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (2281-B):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

Senatore MENGHI: « Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra » (2822):

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ambrico, Bertola, Bianchini Laura, Bogoni, Calosso, Caronia, Cessi, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Ermini, Giammarco, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lizier, Lozza, Malagugini, Martino Gaetano, Mondolfo, Moro Aldo, Parente, Pavan, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Tesauero, Titomanlio Vittoria, Torretta, Vetrone.

**La seduta termina alle 10,30.**